

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLA e FALQUI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1994

Norme per la tutela ambientale e lo sviluppo delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge nasce dall'esigenza di affrontare, attraverso strumenti adeguati sotto il profilo organizzativo, finanziario, programmatico, un grande problema nazionale, quello di garantire la salvaguardia e lo sviluppo di quelle particolari realtà costituite dalle isole minori.

Le isole minori sono - come noto - eccezionali contenitori, nei quali si combinano tra loro valori ambientali, storici, archeologici, architettonici e tradizioni popolari, la cui ricchezza è pari almeno alla loro fragilità.

Fattori economici e sociali che storicamente hanno determinato, nel corso di secoli, una condizione di equilibrio, si sono progressivamente alterati e deteriorati. Ad una lunga fase di spopolamenti e di abbandono è infatti subentrato, nel corso degli ultimi decenni, un nuovo ciclo, legato alla «scoperta» delle isole da parte di un turismo sempre più di massa.

Il turismo ha certamente contribuito a risolvere la condizione delle economie locali, ma il modo caotico, disordinato e speculativo in cui esso si è sviluppato ha indubbiamente creato nuovi problemi. In una economia «monoculturale» vi è sempre meno spazio per altre attività, quali l'agricoltura, la pesca, l'artigianato, che pure sono essenziali per la salvaguardia sia della identità culturale delle isole, sia del loro equilibrato assetto territoriale ed idrogeologico.

Il problema della difesa delle isole dal degrado troppo spesso viene ricondotto, in nome di un «ambientalismo» anch'esso di massa, nei termini di una protezione intesa solo come «non manomissione», che trascura di tener conto del fatto che la salvaguardia non deve riguardare solo l'*habitat* naturale, ma anche l'ambiente umano,

e che l'*habitat* naturale è in realtà il prodotto di un rapporto millenario tra il territorio e il mare delle isole ed i loro abitanti.

Con il presente disegno di legge si intende dunque proporre una strategia per contrastare sia l'incuria e l'abbandono, sia la pretesa di ridurre la problematica delle isole a quella dei parchi e delle risorse naturali, incentrata sull'obbiettivo di realizzare una politica attiva della salvaguardia, che passa per l'iniziativa delle collettività locali, il coordinamento dell'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, l'accesso alle risorse finanziarie di un fondo apposito, con una logica di programmazione.

La programmazione dell'intervento pubblico per le isole minori, che il disegno di legge propone, si articola su due livelli, l'uno nazionale, l'altro locale.

A livello nazionale, si affida al Ministero dell'ambiente, nel quadro della politica di difesa e tutela dell'ambiente marino (articolo 1) il compito di definire un programma triennale di interventi, riguardanti lo sviluppo culturale ed economico, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, i collegamenti, i servizi pubblici.

Il programma, definito in modo da assumere la partecipazione ed il coinvolgimento delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e, soprattutto, delle collettività locali (articolo 2), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diviene il fondamentale riferimento delle azioni pubbliche e delinea i criteri di impegno delle risorse afferenti uno speciale Fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente (articolo 3).

L'intervento ordinario e l'intervento speciale confluiscono dunque in uno schema unitario di riferimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A livello locale, la «regia» dell'intervento viene affidata ad uno strumento agile ed elastico, quale quello dell'accordo di programma tra gli enti e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali.

Con l'accordo di programma si definiscono le strategie e le azioni, e si provvede altresì alla attuazione degli interventi che richiedono la stretta collaborazione delle autorità pubbliche.

A fianco dell'accordo di programma si pone (articolo 5) uno speciale organo

consultivo, che deve garantire la partecipazione di tutte le istanze sociali, culturali, ambientalistiche, economiche, tanto al processo programmatico, quanto a quello di attuazione.

Infine il disegno di legge, integrando la disciplina contenuta nella legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, (per quanto concerne l'articolo 3, comma 1), in considerazione della specificità dei problemi afferenti alle aree in oggetto prevede la costituzione di un apposito comitato permanente per le isole minori (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di realizzare una organica politica di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, il Ministero dell'ambiente, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di interventi.

2. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con le stesse modalità si provvede annualmente all'aggiornamento del programma.

3. Il programma indirizza e coordina l'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Il programma definisce in particolare il quadro delle azioni pubbliche, in vista della realizzazione di uno sviluppo sostenibile, relativamente a:

- a) sviluppo socio-culturale delle popolazioni isolane;
- b) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e delle tradizioni locali;
- c) valorizzazione della pesca e dell'agricoltura;
- d) adeguamento dei servizi sanitari ed assistenziali;
- e) adeguamento impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f) riassetto idrogeologico ed equilibrio faunistico;
- g) approvvigionamento idrico;
- h) collegamenti aerei e marittimi e relative infrastrutture;
- i) regolamentazione dell'afflusso veicolare;
- l) regolamentazione del flusso turistico in ragione della capacità ricettiva e della salvaguardia ambientale;
- m) dismissione e nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;
- n) rideterminazione delle servitù militari.

Art. 2.

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il comitato permanente per le isole minori.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

3. Del comitato fanno parte:

a) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate;

c) i presidenti dei collegi di vigilanza sulla esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 4;

d) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

4. Del comitato fanno altresì parte, in ragione degli affari trattati, i rappresentanti delle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo di rotazione per la salvaguardia e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

2. Il Fondo finanzia le iniziative promosse nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 4, in quanto conformi agli indirizzi posti dal piano triennale nazionale e dai successivi aggiornamenti annuali.

3. Il Fondo è dotato di lire 300 miliardi.

4. Nel Fondo confluiscono le eventuali risorse rese disponibili dall'Unione europea.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della presente legge, promuove la conclusione, in ciascuno degli ambiti individuati nell'allegato alla presente legge, di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali interessate.

2. L'accordo di programma definisce il programma triennale di salvaguardia e sviluppo socio-economico di ciascuno degli ambiti individuati nell'allegato alla presente legge ed i relativi piani di attuazione annuale.

Art. 5.

1. L'accordo di programma di cui all'articolo 4 dovrà prevedere la istituzione di un organo consultivo composto da esperti, da rappresentanti degli operatori agricoli, commerciali e turistici, nonché da rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dell'associazionismo culturale e sociale.

Art. 6.

1. La gestione delle aree protette marine di cui all'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, insistenti negli ambiti individuati nell'allegato alla presente legge è concessa, laddove esista, all'Ente parco o, in mancanza di questo, ad un consorzio costituito tra gli enti interessati ai sensi dell'articolo 25 dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ad una azienda speciale istituita ai sensi dell'articolo 23 della stessa legge.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

ALLEGATO
(articoli 4 e 6)

AMBITI DI INTERVENTO

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettino, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.
Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.